



n. 30734

Sent. 19/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30734 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Giovanni CORIGLIANO, nato a San Mauro Marchesato (KR), il 24.06.1975 ed ivi residente alla Via San Rocco n. 19 (C.F.: CRGGNN75H24I026W), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto alla memoria di costituzione in giudizio, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario Antonio Dell'Unto su consenso delle parti, è stata data per letta la relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero, dott.ssa Selene Lupacchino, e l'avvocato Dario Cidoni, in sostituzione dell'avvocato

Giuseppe Versace, per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 3 settembre 2024, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio Giovanni CORIGLIANO per sentirlo condannare *«al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito di € 47.878,11, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio»*.

Il Procuratore regionale esponeva che su segnalazione del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio X Ambito Territoriale di Milano del 21.01.2022 (doc. 1 atto di citazione), la Procura veniva a conoscenza di una fattispecie di danno erariale a carico dell'odierno convenuto che, mediante false dichiarazioni, aveva ottenuto sia incarichi di supplenza presso diversi Istituti Scolastici, sia l'immissione nei ruoli del personale scolastico nel profilo professionale di collaboratore scolastico. In ragione di detta condotta illecita, secondo la Procura, Corigliano aveva percepito indebitamente il trattamento economico connesso allo svolgimento delle prestazioni del profilo professionale di collaboratore scolastico in assenza dei requisiti prescritti per l'accesso a detto profilo professionale.

Più nello specifico, il convenuto presentava domanda di inclusione nelle graduatorie di Istituto e di Circolo di Terza fascia del personale ATA - profilo professionale di collaboratore scolastico - per il triennio 2017/2020 per la provincia di Milano, dichiarando il possesso del titolo di studio di Qualifica professionale di Operatore dei Servizi della Ristorazione - Settore Cucina - conseguito nell'anno scolastico 2009/2010, con votazione 100/100, presso l'istituto paritario professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione

	"Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA).	
In ragione di detta domanda di inserimento nelle graduatorie ATA,	Corigliano stipulava i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato per	
l'anno scolastico 2018/2019: dal 24.09.2018 al 30.06.2018 presso l'IC di via	delle Betulle di Pieve Emanuele, per 18 ore settimanali su posto interno; tale	
contratto terminava anticipatamente, in data 7.10.2018, in seguito a	dimissioni volontarie del sig. Corigliano al fine di accedere ad un incarico di	
supplenza per 36 ore settimanali presso un altro istituto scolastico; dal	8.10.2018 al 30.06.2019 presso l'IC Alessandro Manzoni di Legnano per 36 ore	
settimanali su posto interno.		
Per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 egli stipulava due contratti di	lavoro a tempo determinato per supplenze annuali presso l'Istituto	
Comprensivo di Pero: dal 10.09.2019 al 31.08.2020 per 36 ore settimanali su	posto interno; dal 9.09.2020 al 31.08.2021 per 36 ore settimanali su posto	
interno.		
In data 05.05.2021, il signor Corigliano presentava domanda di inserimento	nelle graduatorie permanenti per soli titoli del personale A.T.A. della	
provincia di Milano valide per l'anno 2021/2022, nella quale dichiarava come	titolo di accesso al profilo lo stesso titolo dichiarato in precedenza, ossia il	
diploma di Qualifica professionale di Operatore dei Servizi della	Ristorazione - Settore Cucina - conseguito nell'anno scolastico 2009/2010,	
con votazione 100/100, presso l'istituto paritario professionale dei servizi	alberghieri e della ristorazione "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA).	
In virtù del punteggio maturato per effetto dei servizi preruolo prestati negli	anni scolastici 2018/2019-2018/2020 e 2020/2021, il sig. Corigliano otteneva	
	3	

	l'inserimento nelle graduatorie permanenti per soli titoli del personale A.T.A.	
	della provincia di Milano e l'immissione nel ruolo nel profilo di collaboratore	
	scolastico con decorrenza dal 1 settembre 2021, data in cui sottoscriveva il	
	contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione Scolastica	
	presso l'IC di Villa Cortese.	
	A seguito dell'immissione in ruolo, l'Ufficio Scolastico Territoriale	
	provvedeva ad effettuare i controlli ai sensi del D.p.r. n. 445/2000	
	relativamente alle dichiarazioni sostitutive rese dal sig. Corigliano circa i	
	titoli posseduti e i servizi dichiarati.	
	L'Ufficio Scolastico Regionale Territoriale di Salerno, con nota del 24.11.2021,	
	riscontrava la richiesta dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano in merito	
	al titolo di studio dichiarato dal sig. Corigliano, comunicando che il	
	nominativo dell'interessato non era indicato negli elenchi nominativi allegati	
	alla richiesta di pergamene di Qualifica Professionale Operatore dei Servizi	
	di Ristorazione - Settore Cucina prodotta dall'Istituto Passarelli per l'a.s.	
	2009/10 (doc. 1, all. 6, atto di citazione).	
	Anche l'Istituto Passarelli, in data 1.12.2021, riscontrava la richiesta	
	dell'Amministrazione Scolastica comunicando l'insussistenza agli atti di	
	segreteria di documentazione relativa al signor Corigliano (doc. 1, all. 5, atto	
	di citazione).	
	In seguito a detti riscontri, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano avviava	
	il procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria	
	permanente provinciale per il profilo professionale Collaboratore Scolastico,	
	ai sensi dell'art. 554 Decreto legislativo 297/94, e, all'esito di questo, in data	
	21.12.2021 adottava il decreto di depennamento dalle graduatorie.	
	4	

	In data 22.12.2021, l'IC Villa Cortese procedeva alla risoluzione del contratto	
	a tempo indeterminato sottoscritto dall'odierno convenuto.	
	In ragione dei fatti sin qui contestati, la Procura erariale ha rilevato che le	
	somme percepite da Corigliano in relazione ai periodi di lavoro presso le	
	scuole statali sopra indicate come collaboratore scolastico, in assenza del	
	titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale in questione e	
	falsamente dichiarato in sede di domanda di inclusione delle graduatorie,	
	dovevano ritenersi indebite e fonte di responsabilità erariale per un importo	
	pari ad € 47.878,11.	
	La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica	
	dell'invito a dedurre al presunto responsabile con contestuale costituzione in	
	mora del presunto responsabile ai sensi e agli effetti degli articoli 1219 e 2943	
	cod. civ.. Il presunto responsabile presentava difese ma non chiedeva di	
	essere audito.	
	A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, il convenuto si	
	costituiva in giudizio a ministero dell'avvocato Giuseppe Versace il quale,	
	con comparsa di costituzione depositata in data 9 gennaio 2025, formulava le	
	seguenti conclusioni: «DICHiarARE INAMMISIBILE e comunque	
	RIGETTARE per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice. Per	
	l'effetto, mandare ASSOLTO il signor Giovanni Corigliano da qualsiasi voglia	
	addebito. In via estremamente gradata e salvo gravame, nell'esercizio del potere	
	riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l'addebito posto a carico del	
	convenuto».	
	In sintesi, la difesa contestava in punto di fatto l'asserita falsità del titolo di	
	studio posseduto dal convenuto e dichiarato per l'inserimento nelle	

	graduatorie del personale ATA di III fascia ossia, il diploma di Qualifica	
	Professionale per Operatore dei Servizi di Ristorazione – Settore Cucina,	
	conseguito nell’anno scolastico 2009/2010 (n. 090024/2010), emesso	
	dall’Istituto Professionale “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA).	
	In tal senso, eccepiva che il procedimento penale presso il Tribunale di	
	Milano, Sez. 11^ (RGN. 4021/2022), non si è <i>“ancora concluso ed allo stato non</i>	
	<i>ha accertato alcuna violazione”</i> . Aggiungeva che <i>«non è assolutamente</i>	
	<i>attribuibile» al convenuto, «né sotto il profilo materiale della condotta né sotto il</i>	
	<i>profilo soggettivo dell’elemento psicologico»</i> , la falsità del diploma.	
	In secondo luogo, la difesa eccepiva che <i>«la falsa indicazione dei requisiti per</i>	
	<i>l’inserimento nelle graduatorie d’istituto per il personale ATA come collaboratore</i>	
	<i>scolastico non impediva al convenuto di esprimere una prestazione conforme a quanto</i>	
	<i>richiesto, e quindi utile ai fini contrattuali»</i> . In altri termini, secondo la difesa <i>«la</i>	
	<i>falsa indicazione dei requisiti richiesti per l’assunzione non ha in alcun modo inficiato</i>	
	<i>la possibilità per il deducnte di far fronte irreprensibilmente ai propri doveri sul</i>	
	<i>luogo di lavoro»</i> .	
	In terzo luogo, la difesa eccepiva l’utilità della prestazione lavorativa resa dal	
	convenuto <i>“resa in via di fatto ed in assenza dei necessari titoli di studio”</i> .	
	Richiamava, quindi, la Giurisprudenza lavoristica secondo cui la <i>«mancanza</i>	
	<i>o l’illegittimità del provvedimento formale di assunzione non esclude il diritto a</i>	
	<i>percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto</i>	
	<i>esercitate»</i> .	
	Nell’udienza del 30 gennaio 2025 entrambe le parti insistevano nelle	
	rispettive conclusioni.	
	DIRITTO	
	6	

	Ai fini dell'esame della fondatezza nel merito dell'azione erariale, questo	
	Collegio è chiamato a vagliare i fatti costitutivi della domanda attorea con	
	specifico riferimento alle condotte illecite, contestate al convenuto, in	
	relazione all'evento qualificabile come danno erariale.	
	La condotta illecita causatrice di detto evento dannoso, alla luce dei fatti	
	esposti nell'atto di citazione, è circostanziata nel fatto che l'odierno	
	convenuto ha ottenuto sia incarichi di supplenza presso diversi Istituti	
	Scolastici sia l'immissione nei ruoli del personale scolastico nel profilo	
	professionale di collaboratore scolastico pur non avendo, secondo la	
	prospettazione della Procura, il titolo professionale per svolgere detti	
	incarichi e, quindi, avrebbe percepito indebitamente il trattamento	
	economico connesso allo svolgimento delle prestazioni di collaboratore	
	scolastico.	
	Con riferimento alla condotta illecita imputata dalla Procura al convenuto, i	
	fatti non in contestazione sono quelli che seguono.	
	Il convenuto ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di	
	Istituto e di Circolo di Terza fascia del personale ATA - profilo professionale	
	di collaboratore scolastico - per il triennio 2017/2020 per la provincia di	
	Milano, dichiarando il possesso del titolo di studio di Qualifica professionale	
	di Operatore dei Servizi della Ristorazione - Settore Cucina - conseguito	
	nell'anno scolastico 2009/2010, con votazione 100/100, presso l'istituto	
	paritario professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione "Passarelli"	
	di San Marco di Castellabate (SA).	
	Corigliano ha stipulato i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato per	
	l'anno scolastico 2018/2019: dal 24.09.2018 al 30.06.2018 presso l'IC di via	
	7	

	delle Betulle di Pieve Emanuele per 18 ore settimanali su posto interno; detto	
	contratto è terminato anticipatamente, in data 7.10.2018, in seguito a	
	dimissioni volontarie di Corigliano al fine di accedere ad un incarico di	
	supplenza per 36 ore settimanali presso un altro istituto scolastico; dal	
	8.10.2018 al 30.06.2019, presso l'IC Alessandro Manzoni di Legnano per 36	
	ore settimanali su posto interno.	
	Per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, il convenuto ha stipulato due	
	contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali presso	
	l'Istituto Comprensivo di Pero: dal 10.09.2019 al 31.08.2020 per 36 ore	
	settimanali su posto interno; dal 9.09.2020 al 31.08.2021 per 36 ore settimanali	
	su posto interno.	
	In data 05.05.2021, Corigliano ha presentato domanda di inserimento nelle	
	graduatorie permanenti per soli titoli del personale A.T.A. della provincia di	
	Milano valide per l'anno 2021/2022, indicando come titolo di accesso lo	
	stesso titolo dichiarato in precedenza, ossia il diploma di Qualifica	
	professionale di Operatore dei Servizi della Ristorazione - Settore Cucina -	
	conseguito nell'anno scolastico 2009/2010, con votazione 100/100, presso	
	l'istituto paritario professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione	
	"Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA).	
	In virtù del punteggio maturato per effetto dei servizi preruolo prestati negli	
	anni scolastici 2018/2019-2018/2020 e 2020/2021, Corigliano ha ottenuto	
	l'inserimento nelle graduatorie permanenti per soli titoli del personale A.T.A.	
	della provincia di Milano e l'immissione nel ruolo nel profilo di collaboratore	
	scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2021, data in cui ha sottoscritto il	
	contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione Scolastica	
	8	

		presso l'IC di Villa Cortese.	
		In seguito a verifiche sul titolo professionale posseduto dal convenuto,	
		l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano ha avviato il procedimento	
		amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente	
		provinciale per il profilo professionale Collaboratore Scolastico, ai sensi	
		dell'art. 554 Decreto legislativo 297/94, e, all'esito di questo, in data	
		21.12.2021 ha adottato il decreto di depennamento dalle graduatorie.	
		In data 22.12.2021, l'IC Villa Cortese ha risolto il contratto a tempo	
		indeterminato sottoscritto dall'odierno convenuto.	
		Il fatto oggetto di contestazione, in merito alla condotta asserita dalla Procura	
		come causatrice del danno erariale, è l'assenza in capo al convenuto del titolo	
		professionale idoneo per espletare le mansioni nascenti dai contratti di lavoro	
		sopra riportati. In particolare, la Procura gli contesta di aver falsamente	
		dichiarato di possedere il titolo di studio di Qualifica professionale di	
		Operatore dei Servizi della Ristorazione - Settore Cucina - conseguito	
		nell'anno scolastico 2009/2010, con votazione 100/100, presso l'istituto	
		paritario professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione "Passarelli"	
		di San Marco di Castellabate (SA).	
		Prima di soffermarsi sulla asserita falsità del diploma in atti (doc. 2 allegato	
		alla memoria di costituzione), questo Collegio è chiamato a vagliare la	
		fondatezza dell'eccezione formulata dal convenuto in ordine alla non	
		necessità del titolo professionale di studio professionale per lo svolgimento	
		delle mansioni ATA III fascia.	
		L'eccezione è infondata in quanto il titolo previsto per l'accesso al profilo di	
		collaboratore scolastico è il diploma di qualifica triennale rilasciato da un	
		9	

	istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola	
	magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi	
	di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o	
	riconosciuti dalle Regioni.	
	Dirimente, dunque, è la questione della sussistenza o meno del titolo	
	professionale di studio professionale che il convenuto ha dichiarato di	
	possedere.	
	Nella memoria di costituzione, la difesa del convenuto contesta l'esistenza di	
	un accertamento della falsità del titolo indicato affermando che	
	<i>«L'Amministrazione scolastica ha basato un provvedimento di decadenza dal</i>	
	<i>rapporto di pubblico impiego su una mera comunicazione proveniente dall'Ambito</i>	
	<i>Territoriale in cui gli si riferiva della pendenza di un procedimento penale».</i>	
	Questo Collegio osserva che l'eccezione è priva di qualsiasi fondamento sia	
	da un punto di vista fattuale, sia da un punto di vista giuridico e processuale.	
	Da un punto di vista fattuale, la Procura erariale ha ben evidenziato che	
	l'accertamento in via amministrativa della falsità del titolo dichiarato non si	
	fonda su una "mera comunicazione proveniente dall'Ambito Territoriale",	
	bensì su una compiuta istruttoria.	
	In seguito all'immissione in ruolo, l'Ufficio Scolastico Territoriale ha	
	debitamente effettuato i controlli, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, sulle	
	dichiarazioni sostitutive rese da Corigliano circa i titoli posseduti e i servizi	
	dichiarati.	
	L'Ufficio Scolastico Regionale Territoriale di Salerno, con nota del 24.11.2021,	
	ha riscontrato la richiesta dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano in	
	merito al titolo di studio in discorso, comunicando che il nominativo di	
	10	

	Corigliano non era indicato negli elenchi nominativi allegati alla richiesta di	
	pergamene di Qualifica Professionale Operatore dei Servizi di Ristorazione -	
	Settore Cucina prodotta dall'Istituto Passarelli per l'a.s. 2009/10 (doc. 1, all.	
	6, atto di citazione).	
	Anche l'Istituto Passarelli, in data 1.12.2021, ha riscontrato la richiesta	
	dell'Amministrazione Scolastica comunicando l'insussistenza agli atti di	
	segreteria di documentazione relativa a Corigliano (doc. 1, all. 5, atto di	
	citazione).	
	Dunque, l'Amministrazione scolastica ha compiuto puntuali riscontri	
	nell'ambito dei suoi poteri ispettivi e non si è limitata ad una "mera	
	comunicazione".	
	L'eccezione della difesa è, altresì, priva di fondamento sul piano giuridico	
	laddove lamenta l'assenza di un procedimento penale a carico del convenuto.	
	Allo stato, infatti, è documentalmente provato che Corigliano è sottoposto a	
	giudizio penale per la vicenda in quanto con decreto del 15 aprile 2023 è stata	
	disposta la sua citazione in giudizio per il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsità	
	ideologica): il capo di imputazione fa riferimento proprio alla falsa	
	autocertificazione contenuta nella domanda telematica di inserimento in	
	graduatoria.	
	Inoltre, questa Sezione ricorda che è pacifico che la giurisdizione penale e la	
	giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato,	
	e la « <i>giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro</i>	
	<i>profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale</i> » (ex multis	
	Cass., sez. un., ord. 21 ottobre 2005, n. 20343). Con specifico riferimento al	
	rapporto tra la giurisdizione contabile e quella penale vige la regola della	
	11	

piena autonomia, «con il solo limite della imm modificabilità dei fatti accertati in modo definitivo nel processo penale, sotto il profilo della materialità del loro manifestarsi nel mondo esterno» (C. Conti, Sez. giur. III App., 28 settembre 2005, n. 566).

Anche da un punto di vista processuale in punto di assolvimento dell'onere della prova, come ha controdedito la Procura in sede di discussione pubblica, la fotocopia del diploma prodotta come doc. 2 della memoria di costituzione non è stata depositata con attestazione di conformità né è stato esibito l'originale.

Infine, la Procura erariale, ad ulteriore comprova della falsità del titolo dichiarato e depositato in copia fotostatica in sede processuale dal convenuto, ha svolto un ulteriore approfondimento dell'attività istruttoria svolta dalla Amministrazione competente. In particolare, ha depositato le bolle di consegna dal MEF all'USR Campania Ufficio Territoriale di Salerno dei Diplomi esercizio 2009 ed esercizio 2010, riportanti i numeri di serie dei diplomi riservati all'Ufficio scolastico in questione per la successiva distribuzione alle scuole interessate (doc. 8 all. denominati bolla 2009_1, bolla 2009_2 e bolla 2010). Nei numeri di serie prodotti non è incluso il seriale 090024*2010.

Questo Collegio, quindi, non può che condividere l'assunto della Procura laddove afferma che da detta circostanza fattuale si evince che il diploma di qualifica corrispondente al nr. seriale 090024*2010 (ossia, quello prodotto in copia da Corigliano) possa essere stato consegnato all'Istituto Passarelli. Si richiama, in proposito, la Circolare MIUR n. 51/2010 che ricorda che i diplomi, costituenti carte valori, vengono stampati dall'Istituto Poligrafico

	dello Stato per conto del MEF – Dipartimento del Tesoro e consegnati alle	
	scuole tramite gli Uffici Scolastici Territoriali. La consegna dei diplomi	
	successiva alla conclusione degli esami ha l’obiettivo di non produrre	
	giacenze presso le scuole, venendo i diplomi forniti in base al fabbisogno	
	reale, come da tempestiva comunicazione da effettuare da parte delle	
	medesime scuole. Dunque, la circostanza che l’Istituto professionale	
	interessato (ossia, il Passarelli) non abbia chiesto il rilascio di un diploma a	
	nome di Corigliano (ossia, quello con il nr. 0900024*2010) dimostra che	
	l’odierno convenuto non può essere in possesso di un diploma che certifichi	
	il possesso del titolo di studio.	
	Concludendo sul punto, alla luce di quanto sin qui detto, il Collegio ritiene	
	fondata e provata la sussistenza della condotta illecita contestata dalla	
	Procura erariale al convenuto. La condotta illecita sin qui descritta, inoltre,	
	essendosi tradotta nella sottoscrizione di una dichiarazione falsa è <i>ex se</i>	
	connotata dall’elemento soggettivo doloso: è ovvio che il convenuto non	
	poteva non essere cosciente e consapevole di non aver frequentato l’istituto	
	professionale dove asseriva di essersi diplomato.	
	Accertati gli elementi costitutivi della fattispecie illecita foriera di danno	
	erariale, questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla quantificazione del	
	danno indicato, nell’atto di citazione, nella somma di € 47.878,11, ossia	
	nell’importo corrispondente alle somme percepite da Corigliano in relazione	
	ai periodi di lavoro come collaboratore scolastico presso le scuole statali	
	sopra indicate, in assenza del titolo di studio prescritto per l’accesso al profilo	
	professionale in questione e falsamente dichiarato in sede di domanda di	
	inclusione delle graduatorie.	
	13	

La quantificazione delle retribuzioni percepite dal convenuto nel corso del rapporto di lavoro in essere con la Pubblica Amministrazione è documentalmente provata e non contestata (si veda la nota dell'Ufficio competente del MEF allegata all'atto di citazione).

La difesa del convenuto, tuttavia, ha eccepito l'esistenza di una utilità in capo all'Amministrazione per le mansioni di lavoro di fatto svolte.

La costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ribadire che, nell'ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, integra una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi pubblicistici dell'ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 296/1990).

Pertanto, secondo questo indirizzo giuscontabile, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, essendo non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi, non arreca all'ente pubblico alcuna utilità *ex art.1, co. l-bis*, n. 20/1994 e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr., *ex pluribus*, C.conti, sez.Lombardia 7.5.2024 n.76; id. n. 263/2022 e n. 138/2023, nonché id., sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014; sez. I App. n. 527/2017; Sez. II App. n. 568/2018; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise, n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).

Detto ciò, tuttavia, anche in caso di ritenuta nullità “radicale” del negozio

	costitutivo del rapporto di lavoro, l'attività prestata dal lavoratore non è, in	
	linea di principio, assolutamente priva di qualsiasi utilità per	
	l'Amministrazione. In questo senso, la giurisprudenza contabile ha affermato	
	che la ponderazione delle utilità acquisite in concreto dall'Amministrazione	
	vadano valutate anche alla luce della professionalità collegata al titolo di	
	studio richiesto per lo svolgimento delle mansioni in concreto svolte ma, di	
	fatto, non possedute dal prestatore d'opera. In questo senso, pur non	
	intendendolo come principio di "generale valenza", possono essere	
	considerate utilità <i>«quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e</i>	
	<i>fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento, nel</i>	
	<i>possesso di conoscenze specialistiche. Ciò non si verifica, ad esempio, nelle attività</i>	
	<i>esecutive e d'ordine, quali quelle dei commessi, degli uscieri, dei custodi, degli operai</i>	
	<i>generici e simili. In tali casi l'assenza del titolo di studio, pur previsto, non vale, di</i>	
	<i>per sé sola, ad escludere nelle prestazioni svolte ogni utilità: essa andrà quindi</i>	
	<i>valutata caso per caso»</i> (C. conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 124/2024 che	
	richiama Appello, Sez. 3^, sent. n. 279 del 26.10.2001).	
	Ne consegue che nella fattispecie in esame, ai fini della quantificazione del	
	danno, questo Collegio ritiene che il pregiudizio arrecato	
	all'Amministrazione di appartenenza debba essere quantificato in misura	
	inferiore (più precisamente, nella metà) rispetto a quella indicata dall'Organo	
	requirente alla luce del fatto che la prestazione lavorativa resa in assenza di	
	titolo valido si è esplicata anche in mansioni di tipo meramente esecutivo	
	come, ad esempio, la "Pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi"	
	(mansioni previste dal C.C.N.L. del 24/07/03).	
	In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta condannando il	
	15	

convenuto al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito,
della somma di euro 23.900,00 già rivalutata al deposito della presente
sentenza, oltre interessi a decorrere dalla data del suo deposito e sino alla
data dell'effettivo pagamento.

In applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo e poste a carico del convenuto.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna Giovanni CORIGLIANO (C.F.: CRGGNN75H24I026W) al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di euro di € 23.900,00 (euro ventitremilanovecento/00) oltre interessi legali a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza e sino alla data dell'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 77,10 (settantasette/10).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Laura De Rentiis)

(dott. Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 05/02/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

Firmato digitalmente